



Unione Agenti AXA Statuto

ART. 1) - Costituzione – Sede

È costituita l'Unione Agenti AXA (in acronimo UAA) di seguito più brevemente definito anche "Gruppo".

Il Gruppo Agenti è un'associazione sindacale non riconosciuta, liberamente costituita, disciplinata dagli articoli 36 – 37 – 38 del Codice Civile italiano.

Il Gruppo non persegue scopi politici, religiosi né di lucro e non è prevista data di scioglimento avendo durata indeterminata.

Il Gruppo promuove forme di coordinamento e associazione con gli altri Gruppi Agenti AXA in Europa e questo sia al fine di un più efficace confronto con la Mandante sia per la crescita professionale degli Associati.

Il Gruppo non esercita né tollera discriminazioni di sorta basate sul genere, sull'appartenenza etnica, sull'orientamento politico, religioso, filosofico dei o tra i suoi Aderenti, sull'appartenenza o sull'orientamento sindacale, nonché sullo stato di salute, sull'orientamento sessuale e sulla sfera affettiva.

Del Gruppo Agenti possono far parte, in qualità di Associati, gli Agenti con gestione in appalto, che ripetano mandato Axa Assicurazioni, in seguito definita Impresa Mandante, operanti sul territorio italiano e del territorio della Repubblica di San Marino, regolarmente iscritti alla Sezione A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi o nell'omologo registro della RSM.

Ai fini del presente statuto deve intendersi Mandante anche ogni altra Impresa con cui l'Associazione abbia stipulato accordi collettivi a favore dei propri associati o comunque riguardanti la Rete distributiva di AXA o altre con le quali siano stati definiti accordi collettivi (o individuali) per il tramite della Mandante. Sede sociale e legale del gruppo agenti è stabilita in Milano Via della Moscova 38. È in facoltà del consiglio direttivo modificarla, senza che ciò richieda modifica dello Statuto.

ART. 2) – Scopo

L'Unione Agenti AXA, tramite gli Organi Sociali, ha la rappresentanza degli Associati iscritti in tutte le sedi ove si trattano problemi che interessano direttamente o indirettamente la categoria, ispirandosi ai principi degli organismi sindacali nazionali di categoria, nel quadro del suo scopo primario della tutela e promozione degli interessi morali, professionali ed economici dei suoi associati.

In particolare:

a) vigila sulla stretta osservanza ed applicazione dei contratti ed accordi economici e normativi nazionali ed aziendali;

b) tutela gli interessi collettivi ed individuali degli associati, ed eventualmente dei loro eredi, nei confronti della Mandante

anche dopo la cessazione del mandato (in quest'ultimo caso, previa richiesta e relazione scritta dell'associato interessato) e fino alla definizione totale di ogni rapporto con la medesima;

c) può stipulare accordi aziendali collettivi con l'Impresa Mandante, facendo salve le condizioni individuali più favorevoli in atto, ed informandone le Organizzazioni Nazionali di categoria;

d) stimola l'Impresa Mandante nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti assicurativi, con particolare attenzione all'aggiornamento di quelli in corso, secondo le esigenze di mercato;

e) promuove iniziative atte a migliorare la preparazione tecnica e professionale degli associati impegnandosi per ottenere appropriati supporti tecnici ed economici ed attivandosi in prima persona nel raccogliere dati utili alla formazione ed all'aggiornamento professionale;

f) opera affinché i propri associati siano tenuti nella giusta considerazione sia dall'Impresa Mandante che dalla pubblica opinione, per il ruolo e le responsabilità che loro incombono e per l'importanza sociale che rivestono, intrattenendo contatti con enti ed autorità pubbliche, con associazioni di consumatori e con gli organi di informazione anche strettamente collegati al settore assicurativo;

g) si adopera per dirimere, bonariamente, su richiesta motivata di una parte, vertenze tra gli Associati e la Mandante, quando vi siano accordi collettivi stipulati dall'associazione, nonché tra gli associati stessi;

h) può porre in essere iniziative per la creazione di servizi vari fra cui un fondo di solidarietà per gli associati; attua e favorisce forme di concreta solidarietà a favore degli iscritti;

i) può promuovere la costituzione di istituzioni utili al raggiungimento dei fini sociali, indirizzandone e controllandone la gestione;

j) può promuovere iniziative e collaborazioni atte a migliorare la redditività dei singoli associati

k) mantiene fattivo collegamento con le Associazioni Sindacati Nazionale di Categoria e con i Gruppi aziendali delle altre compagnie.

l) Può compiere azioni mobiliari ed immobiliari finanziarie e commerciali necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi associativi, ivi comprese l'assunzione di interessenze e partecipazioni

in altri enti o società che si propongano di promuovere iniziative compatibili con detti scopi, nonché di svolgere attività e servizi nel settore assicurativo.

ART. 3) - Iscrizione al Gruppo e Associati Onorari

L'iscrizione al Gruppo può essere richiesta alla Segreteria da coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1. La qualità di associato si acquista con il versamento della quota sociale e comporta piena adesione al presente Statuto.

Non essendo possibile declinare diritti e doveri del singolo agente con l'appartenenza o meno al Gruppo, qualora il mandato agenziale sia stato conferito in coagenzia o a società che si avvale di più delegati all'attività assicurativa, l'iscrizione del coagente, o della società, sarà subordinata a quella, rispettivamente, degli altri coagenti o di tutti i delegati. Il nuovo Associato non potrà rivestire cariche sociali per i primi sei mesi dalla data di iscrizione stessa.

Su proposta della Giunta, motivata da particolari benemerienze, il Consiglio Direttivo potrà nominare Associati Onorari, senza diritto di voto in Assemblea e senza la possibilità di essere eletti negli organi direttivi. Essi saranno esonerati da qualsiasi versamento di contribuzione e non godranno di nessun beneficio economico.

ART. 4) - Doveri degli Iscritti

Con l'iscrizione al Gruppo gli associati si impegnano all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto ed all'accettazione delle delibere dei competenti Organi istituzionali.

Gli iscritti sono tenuti al versamento dei contributi ordinari, riferiti all'intero anno solare, e straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, nell'entità, nei modi ed alla data stabiliti secondo le disposizioni del presente Statuto. Su tali contribuzioni e su qualsiasi altra sopravvenienza patrimoniale del Gruppo Agenti, in nessun caso, potranno essere vantati diritti presenti o futuri dall'associato, anche cessato, o dai suoi eredi.

ART. 5) – Sanzioni

Il ritardo nel versamento dei contributi di cui all'art. 4, protrattosi per un periodo di oltre sessanta giorni dalla scadenza e comunque oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, comporta di diritto la sospensione dal Gruppo agenti, con immediata perdita dei benefici e dei diritti relativi; l'efficacia della sospensione cesserà con il versamento dei contributi laddove esso avvenga nei centoventi giorni successivi alla scadenza stabilita. Decorso tale termine l'associato moroso dovrà considerarsi ipso iure escluso dal Gruppo Agenti ai sensi dell'Art. 6 e per essere riammesso dovrà presentare nuova

domanda, secondo quanto previsto all'Art. 3, pagando le quote arretrate con un massimo di due annualità.

La sospensione fa ipso iure decadere l'associato da qualsiasi carica associativa esso rivesta, senza possibilità di reintegro per il mandato in corso.

L'associato di cui sia stata denunciata ed accertata manchevolezza agli impegni Statutari, o si sia reso colpevole di atti di scorrettezza verso altri associati, o abbia svolto comunque azione disgregatrice nei confronti del Gruppo Agenti e soprattutto si sia reso colpevole di atti di indisciplina verso gli organi associativi, disattendendone le direttive di carattere sindacale o di interesse collettivo, incorre nelle seguenti sanzioni:

1) Censura scritta e motivata. E' competente la Giunta Esecutiva con decisione a semplice maggioranza da divulgarsi ai membri del Consiglio Direttivo;

2) Sospensione per un periodo non superiore ad un anno. È competente la Giunta Esecutiva all'unanimità dei componenti;

3) Espulsione. È competente il Consiglio Direttivo con delibera dei 4/5 dei componenti.

Qualora i provvedimenti di sanzione riguardino un membro di Giunta Esecutiva è competente il Consiglio Direttivo con delibera dei 4/5 dei componenti.

Avverso i provvedimenti di cui sopra è ammesso, nel termine improrogabile di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione relativa, impugnazione avanti al Collegio dei Probiviri secondo quanto disposto dall'Art. 19.

Per l'associato facente parte del Consiglio Direttivo o della Giunta, in caso di sanzioni di cui ai punti 2 o 3, avverrà l'immediata sospensione della carica in corso alla quale verrà reintegrato in caso di giudizio favorevole dei Probiviri.

In caso di sospensione e fino al reintegro, la carica vacante verrà delegata pro tempore al Presidente del Gruppo che potrà cederla ad altro Associato scelto all'interno del Consiglio Direttivo.

Nell'eventualità di espulsione definitiva la carica vacante verrà affidata, secondo le modalità del presente Statuto, ad altro associato che la manterrà sino alla fine del mandato in corso.

Gli associati che rivestono cariche Statutarie e che, senza giustificato motivo, non partecipino alle riunioni e che dopo un primo richiamo della Giunta, su segnalazione dell'Organo Statutario relativo alla carica rivestita, continuino ad essere inadempienti, verranno considerati decaduti e sostituiti secondo le norme del presente Statuto.

ART. 6) - Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde:

- a) per perdita dei requisiti di cui all'Art.1 del presente Statuto;
- b) per dimissioni date per lettera raccomandata, o con modalità equivalente, al Presidente del Gruppo o alla Segreteria;
- c) per espulsione a norma dell'Art.5;
- d) per morosità a norma dell'Art.5;
- e) per decesso.

La perdita della qualità di associato determina ipso iure la decadenza immediata da qualsiasi carica o ufficio associativo.

ART. 7) - Organi e Cariche Sociali

Sono organi del Gruppo Agenti:

1. l'Assemblea Generale;
2. il Presidente;
3. Due vice Presidenti di cui uno Vicario
4. il Consiglio Direttivo;
5. la Giunta Esecutiva;
6. il Segretario;
7. il Tesoriere;
8. I Delegati Regionali
9. il Collegio dei Revisori dei Conti;
10. il Collegio dei Probiviri;
11. le Commissioni

ART. 8) - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano ed è composta dagli iscritti al Gruppo Agenti che siano in regola con tutti gli adempimenti statutari alla data della convocazione.

Essa esprime la volontà degli associati e le sue deliberazioni obbligano tutti gli aderenti al Gruppo Agenti.

L'Assemblea Generale viene convocata dal Presidente del Gruppo, o da altro membro della Giunta Esecutiva da lui incaricato, necessariamente ogni due anni, con ratifica del Consiglio Direttivo da tenersi - su convocazione del Presidente del Gruppo - entro i cinque giorni successivi alla convocazione dell'Assemblea stessa, ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno.

L'assemblea Generale deve altresì essere convocata dal Presidente, o da altro membro della Giunta Esecutiva, qualora ne facciano richiesta scritta, motivata e con indicazione dell'ordine del giorno:

- a) almeno un terzo degli iscritti al UAA;
- b) la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea Generale deve avvenire con preavviso, spedito a mezzo posta o via fax o mail, di almeno trenta giorni antecedente alla data fissata per la prima convocazione. Nei casi di particolare urgenza tale termine di preavviso potrà essere ridotto a quindici giorni.

L'Assemblea è validamente costituita:

- 1) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati;
- 2) in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo degli associati.

Il Presidente del Gruppo, dopo aver verificato la validità dell'adunanza, dichiara aperti i lavori invitando i presenti ad eleggere l'Ufficio di Presidenza deputato alla conduzione della riunione ed a disciplinarne il dibattito, con le facoltà di porre limiti temporali agli interventi e giudicare l'ammissibilità delle mozioni da sottoporre all'Assemblea e che devono essere proposte per iscritto.

Ogni associato ha diritto ad un voto, per la validità dell'Assemblee e le votazioni sono ammesse deleghe, sottoscritte su carta intestata del delegante, su modello congressuale o su carta libera accompagnata da valido documento di riconoscimento, preventivamente consegnate alla segreteria del Gruppo Agenti anche a mezzo fax e convalidate dalla apposita Commissione di verifica poteri, fino ad un massimo di due per ogni associato presente.

La convocazione dell'Assemblea deve contenere l'ordine del giorno.

È compito dell'Assemblea:

- a) eleggere l'Ufficio di Presidenza Assembleare, composto da un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario;

- b) eleggere la Commissione di Scrutinio composta da un Presidente, un Segretario e da cinque o più scrutinatori;
- c) eleggere la Commissione per la stesura della mozione conclusiva dell'Assemblea;
- d) stabilire le linee politiche del Gruppo attraverso la mozione finale;
- e) eleggere il Presidente del Gruppo, il Vice Presidente Vicario, i 7 membri della Giunta Esecutiva, 9 componenti del Consiglio Direttivo presenti nelle liste del Presidente, nonché 12 componenti il Consiglio Direttivo su scala nazionale al di fuori dalle liste;
- f) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;
- g) deliberare le modifiche allo Statuto e lo scioglimento del Gruppo;
- h) ratificare la relazione finanziaria ed il bilancio consuntivo relativo agli esercizi annuali di competenza della gestione, già sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- i) ratificare il riconoscimento degli associati Onorari approvati dal Consiglio Direttivo.

ART. 9) - Presidente del Gruppo Agenti

È Presidente del Gruppo Agenti il candidato a tale carica, indicato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dall'Assemblea Generale.

Il Presidente del Gruppo Agenti presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.

Egli adempie a tutte le funzioni che gli vengono attribuite dal presente Statuto ed ha la rappresentanza legale del Gruppo Agenti per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

È il primo responsabile dell'attuazione delle delibere degli Organi associativi assunte in conformità del presente Statuto.

Nomina il Vice Presidente fra i componenti la Giunta ed il Segretario.

Può delegare rappresentanti, scelti fra tutti gli iscritti, presso enti, associazioni e/o altri organismi nei quali si reputi necessaria od opportuna la presenza del Gruppo Agenti. Si occupa di invitare all'Assemblea del Gruppo i rappresentanti dell'Impresa Mandante e delle organizzazioni sindacali di categoria.

È compito del Presidente convocare il Consiglio Direttivo di regola ogni quattro mesi almeno 3 volte l'anno, avendo attenzione che in almeno due occasioni siano presenti anche i Delegati Regionali.

Redige la relazione morale da leggere in Assemblea.

ART. 10) - Vice Presidente Vicario

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento ovvero in caso di dimissioni, assumendone ogni prerogativa ed attribuzione.

ART. 11) - Vice Presidente

È nominato dal Presidente all'interno della Giunta. Il Vice Presidente può sostituire il Presidente o il Vice Presidente Vicario in caso di loro assenza od impedimento, assumendone ogni prerogativa ed attribuzione

ART. 12) - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 30 membri e segnatamente:

- a) da 9 componenti la Giunta Esecutiva;
- b) da 21 consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Gruppo o da altro membro della Giunta Esecutiva da lui incaricato, di regola ogni 4 mesi almeno 3 volte l'anno e comunque ogni volta che egli lo ritenga opportuno, con preavviso di almeno dieci giorni, ridotti a cinque per i casi di urgenza.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche quando ne faccia richiesta scritta al Presidente un terzo dei suoi componenti, oppure per delibera a maggioranza della Giunta Esecutiva con le modalità ed i tempi di cui sopra.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi partecipi oltre la metà dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Gruppo Agenti o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario. Le delibere devono essere assunte con votazione palese e non sono ammesse deleghe.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

È compito del Consiglio Direttivo adempiere a tutte le attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente Statuto e dall'Assemblea Generale, anche delegando a questo scopo la Giunta Esecutiva.

Inoltre è compito del Consiglio Direttivo:

- a) determinare entità e le modalità di riscossione del contributo annuo e/o straordinario;

- b) approvare la nomina degli associati onorari;
- c) stabilire entità e modalità per il rimborso delle spese sostenute dai componenti gli organi associativi;
- d) decidere la decadenza della Giunta Esecutiva nella sua interezza, con votazione all'unanimità dei componenti del Consiglio senza considerare i membri della Giunta Esecutiva o la decadenza di qualsiasi membro della Giunta Esecutiva con votazione di almeno $\frac{3}{4}$ dell'intero Consiglio Direttivo; il voto deve essere palese e non sono ammessi voti di astensione.
- e) approvare, relativamente ad ogni esercizio di competenza, i bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Tesoriere;
- f) approvare la relazione finanziaria ed il bilancio consuntivo relativo agli esercizi di competenza della gestione;
- g) adottare le sanzioni previste dall'Art. 5;
- h) approvare o respingere le deliberazioni adottate dalla Giunta Esecutiva derivanti esclusivamente da casi di comprovata urgenza e/o gravità e riguardanti funzioni non espressamente delegate in precedenza;
- i) assistere il Comitato Amministratore della Cassa di Previdenza per la sempre migliore gestione e caratterizzazione previdenziale della stessa.

È facoltà del Consiglio Direttivo, per argomenti specifici e di particolare importanza, indire referendum; in tal caso devono essere prese tutte le misure affinché ogni associato riceva la scheda di votazione e possa votare con garanzia di segretezza. Il quesito sottoposto a referendum si riterrà approvato solo qualora il numero di voti positivi sia pari alla metà più uno degli iscritti con potere di voto.

ART. 13) - Giunta Esecutiva

È compito e potere della Giunta Esecutiva provvedere all'ordinaria conduzione del Gruppo Agenti ed intrattenere rapporti

con la Mandante e con le Associazioni e/o Sindacati di categoria.

Essa in particolare:

- a) adempie tutte quelle funzioni che siano ad essa demandate dal presente Statuto o delegate dal Consiglio Direttivo;
- b) esercita nei casi d'urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo;
- c) elegge i membri delle Commissioni, ne nomina il Responsabile, ne stabilisce il numero, i compiti, le attribuzioni e le deleghe;
- d) adotta le sanzioni di cui all'Art. 5;

e) propone i nominativi degli associati onorari.

La Giunta Esecutiva è composta da 9 componenti:

- il Presidente del Gruppo;
- il Vice Presidente Vicario;
- il Vice Presidente;
- 6 componenti eletti nella lista del Presidente.

La Giunta è convocata dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno tre componenti, con preavviso di almeno cinque giorni, ridotti a tre nei casi di urgenza.

La Giunta Esecutiva può validamente deliberare qualora vi partecipino almeno quattro dei suoi membri.

Le decisioni sono assunte a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Decade con le dimissioni congiunte di Presidente e Vice Presidente Vicario o con la loro congiunta cessazione della qualità di associati, nonché per decadenza votata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 12. In caso di decadenza della Giunta Esecutiva la stessa rimane in carica per la sola ordinaria amministrazione con l'obbligo di convocare l'Assemblea secondo il criterio di urgenza.

ART. 14) – Delegati Regionali

I Delegati Regionali vengono eletti in occasione dell'Assemblea, sulla base di liste territoriali di candidati ed elettori. Il candidato che consegue il maggior numero di voti è immesso nel mandato, il secondo è il supplente.

È compito del Delegato Regionale:

- a) rappresentare la Regione di appartenenza presso gli Organi del Gruppo;
- b) partecipare, su richiesta degli Organi del Gruppo, alla soluzione delle problematiche specifiche dell'area di appartenenza;
- c) coordinare le attività e le iniziative d'interesse dell'area di appartenenza.

In caso di dimissioni, decadenza o di impedimento temporaneo del Delegato, il supplente gli subentra nell'esercizio delle funzioni sino alla naturale cessazione del mandato nei primi casi, o sino alla rimozione della causa d'impedimento nel secondo.

Le cariche di Delegato regionale e di supplente non sono cumulabili con quella di Consigliere.

ART. 15) – Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente anche tra gli associati che non rivestano cariche associative oppure rivolgendosi ad una Segreteria esterna.

Il Segretario:

- a) redige e conserva sotto la propria responsabilità i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, cui è tenuto a partecipare;
- b) conserva gli atti e i documenti dell'archivio del Gruppo Agenti;
- c) procede alle attività materiali di computo e verifica dei partecipanti alle Assemblee e delle operazioni di voto;
- d) comunica ai rispettivi referenti le nuove adesioni al Gruppo Agenti;
- e) provvede alle comunicazioni agli associati sul sito istituzionale ed in altre forme, qualora a lui demandate.

Per lo svolgimento delle sue funzioni il Segretario può essere coadiuvato da altri Associati da lui prescelti, con l'autorizzazione del Presidente, o, su delibera del Consiglio Direttivo, da personale esterno al Gruppo Agenti.

L'eventuale rimborso spese sarà fissato dalla Giunta Esecutiva.

ART. 16) – Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente del Gruppo, tra gli Associati che non siano membri della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo.

È compito del Tesoriere:

- curare per conto del Gruppo Agenti la custodia e l'amministrazione del patrimonio intrattenendo i rapporti con gli istituti di credito;
- redigere il bilancio consuntivo annuale e sottoporlo all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ciascun anno, operando la verifica delle scritture contabili mediante il Collegio dei Revisori dei Conti;
- predisporre la relazione finanziaria ed il bilancio consuntivo relativo agli anni di competenza della gestione, da presentare al Consiglio Direttivo per l'approvazione ed all'Assemblea, alla prima convocazione utile, per la ratifica;
- predisporre il bilancio preventivo annuale e proporre eventuali variazioni dei contributi associativi da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo;
- proporre e gestire in forma finanziaria gli avanzi di gestione su parere favorevole della Giunta Esecutiva. L'eventuale rimborso spese a lui spettante sarà fissato dalla Giunta Esecutiva.

ART. 17) - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale tra gli Associati, avendo riguardo alle capacità e competenze specifiche dell'incarico.

Il componente che abbia avuto il maggior numero di voti ne assume la presidenza.

Il Collegio delibera con la presenza di almeno tre componenti; in caso di impedimento di uno o più membri effettivi subentrano, secondo la graduatoria dei voti ottenuti, i membri supplenti.

Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta la verifica delle scritture contabili, l'esame dei bilanci preventivo e consuntivo ed il controllo sulla gestione finanziaria del Tesoriere, di cui relaziona per iscritto il Consiglio Direttivo una volta l'anno e comunque ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

Esercita le proprie funzioni secondo le norme di cui agli artt. 2403 ss. del Codice Civile in quanto applicabili.

ART. 18) - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale tra gli Associati che non ricoprono altre cariche nel Consiglio Direttivo.

Il componente che abbia avuto il maggior numero di voti ne assume la presidenza.

Rientra nei compiti del Collegio dei Proviviri dirimere le controversie tra gli iscritti che abbiano attinenza al rapporto associativo, tra iscritti ed organi associativi e tra organi associativi stessi, anche relative all'interpretazione del presente Statuto; ad esso spetta inoltre pronunciarsi sulle impugnazioni dei provvedimenti sanzionatori di cui all'Art. 5.

Esso agisce su richiesta di una delle parti coinvolte nella controversia.

Il Collegio, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, procede all'istruzione della pratica, compie tutte le indagini che ritiene opportune e, sentiti gli interessati, decide a maggioranza entro tre mesi dall'inizio del procedimento.

Delle proprie pronunce il Collegio deve dare comunicazione, entro i quindici giorni successivi, agli interessati a mezzo lettera raccomandata a/r nonché alla Giunta Esecutiva.

Il Collegio può deliberare solo con la presenza di tre componenti; in caso di impedimento, i supplenti partecipano ai lavori subentrando ai membri effettivi in ordine di graduatoria dei voti ottenuti.

Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono assunte a maggioranza dei propri componenti; esse sono vincolanti e definitive.

ART. 19) - Commissioni

Sono nominate dalla Giunta Esecutiva fra gli Associati ogni qualvolta sia necessario per specifiche competenze e deleghe. La Giunta provvederà a stabilirne il responsabile ed avrà facoltà di nominare o sostituire uno o più componenti anche in corso di incarico. Le Commissioni decadranno automaticamente al termine del loro incarico o su disposizioni della Giunta Esecutiva.

Il Responsabile avrà il compito di convocare la propria Commissione e successivamente relazionare la Giunta per iscritto, anche a mezzo di verbali.

Per il coordinamento dei Responsabili delle Commissioni la Giunta Esecutiva potrà nominare un Associato con la funzione di Coordinatore Generale.

ART. 20) - Durata delle cariche sociali

I membri in carica sono rieleggibili. Tutte le cariche sociali, escluse le Commissioni, hanno durata biennale, decadono automaticamente con la convocazione dell'Assemblea Generale, ordinaria e straordinaria, se nell'ordine del giorno ne è previsto il rinnovo, ma coloro che le ricoprono restano in carica per l'ordinaria amministrazione e fino all'insediamento dei nuovi eletti.

ART. 21 – Decadenza e sostituzione degli eletti

In caso di dimissioni o perdita della qualità di associato del Presidente del Gruppo, la carica verrà assunta dal Vice Presidente Vicario, che provvederà a nominare, un nuovo membro della Giunta Esecutiva.

- a) In caso di decadenza di un consigliere eletto nella lista del Presidente subentrerà il primo Supplente;
- b) in caso di decadenza di consigliere eletto nominalmente fuori dalle liste subentrerà il primo dei non eletti su base dipartimentale;
- c) in caso di decadenza del Vice Presidente Vicario o di un membro di Giunta, è facoltà del Presidente sostituirlo con un componente del Consiglio Direttivo, con conseguente ripristino del numero dei consiglieri secondo il disposto dei commi a) e b) del presente articolo;

In nessun caso può essere candidato, eletto o designato ad una carica sociale e, se eletto o designato, ne decade immediatamente, chi abbia in corso un contenzioso nei confronti del Gruppo Agenti. Spetta al Collegio dei Probiviri accertare l'esistenza di tali cause di decadenza e darne dichiarazione.

Ove la situazione di cui al comma precedente riguardi un membro del Collegio dei Probiviri, l'accertamento e la dichiarazione competono al Consiglio Direttivo.

ART. 22) - Riforma dello Statuto

La modifica del presente Statuto e del relativo regolamento di attuazione potrà essere operata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli iscritti, in regola con gli obblighi associativi alla data di prima convocazione dell'Assemblea stessa o, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno il 35% degli iscritti. Si considereranno i voti espressi direttamente o per delega con il limite di due deleghe per iscritto.

ART. 23) - Scioglimento del Gruppo Agenti

Lo scioglimento del Gruppo Agenti può essere deliberato dall'Assemblea Generale, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto di almeno i 2/3 degli associati iscritti alla relativa data di convocazione.

ART. 24) - Fondo Comune

Il fondo comune del Gruppo Agenti, amministrato dal Tesoriere, è costituito da:

- i contributi associativi ordinari e straordinari;
- gli interessi attivi;
- le eccedenze attive delle gestioni;
- eventuali erogazioni straordinarie, donazioni e lasciti.

Regolamento di attuazione

ART. 1) – Convocazioni

La convocazione degli Organi Statutari può avvenire con lettera, telegramma, fax o mail nei termini stabiliti per ogni Organo, con l'indicazione del luogo, data, ora e ordine del giorno della riunione. Nei casi di richiesta di convocazione inviata al Presidente nei modi statutariamente previsti, questi ha l'obbligo di provvedere alla convocazione entro il termine e nei modi indicati dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione per la convocazione dell'organismo in oggetto, decorrendo i termini dalla data di ricevimento della richiesta.

ART. 2) - Regioni e Delegati regionali

Ai fini contemplati dallo Statuto, le Regioni sono quelle indicate dall'art. 131 Cost. Ogni Regione esprime un Delegato, eccezion fatta per: il Triveneto che ne esprime due, la Lombardia due, la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, rappresentata dal Delegato Regionale per il Piemonte, il Molise, rappresentato dal delegato Regionale dell'Abruzzo, la Basilicata rappresentata dal Delegato Regionale per la Puglia

La suddivisione ed il numero dei Delegati regionali di cui al precedente comma potrà essere modificata dal Consiglio Direttivo tenendo conto di eventuali analoghe modifiche apportate dall'Impresa Mandate o della variazione del numero di iscritti per ciascuna zona, senza che ciò comporti una modifica dello Statuto.

ART. 3) - Aree territoriali e Consiglieri d'area

Ai fini dell'elezione dei Consiglieri d'area, le Aree s'intendono composte come segue:

- **Area Nord**, comprendente le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto;
- **Area centro Sud** comprendente le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.

ART. 4) - Seggio elettorale

All'apertura dei lavori l'Assemblea Generale dovrà provvedere alla nomina della Commissione Scrutinio di cui all'art. 8 Statuto, individuandone il Presidente ed il Segretario.

Sarà compito della Commissione Scrutinio:

- verificare, consegnare e raccogliere le schede occorrenti per tutte le votazioni;
- conteggiare i voti riportati dai singoli candidati;
- stilare il verbale definitivo dei risultati elettorali, da consegnare al Presidente dell'Assemblea Generale per la lettura e la proclamazione degli eletti.

Nominata la Commissione Scrutinio, il Presidente dell'Assemblea comunicherà l'apertura del Seggio ed il tempo a disposizione per le operazioni di voto.

ART. 5) - Elezione degli organi statutari

Le delibere assembleari per l'elezione degli organi statutari dovranno essere effettuate a scrutinio segreto. Ogni altra votazione potrà avvenire in forma palese per acclamazione, per alzata di mano, per appello nominale o divisione, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza.

L'elezione avviene per liste con indicazione del candidato Presidente del Gruppo Agenti, del Vice Presidente Vicario, dei cinque componenti di nomina assembleare della Giunta Esecutiva e di un numero di 8 componenti il Consiglio Direttivo, più due supplenti. L'elezione dei 5 Consiglieri d'Area Nord e 5 di Area centro sud avviene con lista limitata all'appartenenza all'area stessa.

L'elezione dei Delegati regionali avviene su apposita scheda, per liste suddivise per Regione ai sensi del precedente articolo 2 con indicazione delle singole candidature. Gli Associati, iscritti in apposte liste suddivise su base regionale ai sensi del precedente articolo 2, potranno esprimere il voto soltanto per il Delegato della Regione di appartenenza.

Le predette liste dovranno essere presentate al Segretario, complete di tutti i nominativi, prima dell'apertura delle votazioni.

Si considereranno eletti tutti gli appartenenti alla lista che avrà raggiunto il maggior numero di voti nonché, in qualità di membri del Consiglio Direttivo, il candidato a Presidente e Vice Presidente Vicario della prima della liste perdenti che abbia raggiunto almeno il 15% dei voti validamente espressi. Nel caso precedente, i due eletti dalla lista perdente andranno a sostituire due Consiglieri d'area risultati ultimi fra gli eletti.

Ai fini del precedente comma, il raggiungimento della soglia del 15% s'intenderà soddisfatto anche se ottenuto dalla sommatoria dei voti delle liste perdenti, ritenendo eletti i candidati Presidente e Vice Presidente Vicario della prima delle liste perdenti che avranno ottenuto più voti.

I restanti membri del Consiglio Direttivo nonché i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri verranno eletti nominalmente. Tra i singoli candidati si considereranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti fuori dalle liste.

La candidatura dovrà essere presentata al Segretario, con l'indicazione del Dipartimento di riferimento, prima dell'apertura delle votazioni.

Le elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo, nonché i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri avverranno mediante votazione nominale di singoli candidati, che dovranno presentare la loro candidatura al Segretario dell'Assemblea iscrivendosi nell'apposita lista elettorale, con specificazione del Dipartimento di riferimento, prima dell'apertura delle votazioni.

Nel caso in cui due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti, si considera eletto quello la cui anzianità di mandato risulta maggiore.

In caso di elezione a più cariche associative, l'interessato dovrà esercitare opzione e nella carica rimasta vacante subentrerà il primo dei non eletti di competenza.

A cura della Segreteria del Gruppo Agenti dovranno essere redatti:

- un elenco alfabetico generale degli iscritti in regola con gli adempimenti previsti dallo Statuto ed aggiornato alla data di convocazione dell'Assemblea generale;
- un elenco alfabetico degli iscritti suddivisi per ciascuna Regione ai sensi del precedente articolo 2.

Gli elenchi precedentemente indicati dovranno essere messi a disposizione dei partecipanti per la consultazione all'apertura dell'Assemblea Generale e costituiranno il documento di riferimento valido per l'espletamento delle operazioni di voto.

All'apertura delle operazioni di voto ad ogni elettore saranno consegnate le schede, vidimate dal Presidente della Commissione Scrutinio, per l'elezione tramite liste.

L'Ufficio di Presidenza, espletate le operazioni di voto, proclamerà gli eletti negli organi associativi

ART. 6) - Commissione per la mozione finale

La commissione per la mozione finale è nominata dall'Assemblea Generale su proposta del Presidente ed è composta da almeno tre associati. Ha il compito di redigere il documento conclusivo dei lavori assembleari nel quale saranno indicati i principali argomenti emersi nell'assemblea e il programma che l'assemblea generale dell'UAA consegnerà al presidente e al consiglio direttivo per la sua attuazione.